L'ISTITUTO
DEL
PADRINATO

08. Incarico da ripensare

Per i fedeli c'è sempre qualche difficoltà nello scegliere il padrino. Ma ci sono pure tanti parroci che si pongono il problema della loro funzione. Il discorso, come in altre materie, riguarda la formazione…

Autore: Carlo Fabris
(Docente di diritto canonico alle Pontificie università Urbaniana e S. Tommaso in Urbe)
Tratto da: Vita Pastorale del 01/10/2009

L'istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all'inizio i bambini venivano presentati dai genitori. Tertulliano si riferisce agli *sponsores* o garanti (ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: *susceptores, gestantes, fideiussores, protestantes*), che assistono al battesimo dei bambini (*De Baptismo*, 18, 11, in PL I, 1221).

L'esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri. Più tardi, in continuità con questa linea di riflessione, san Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come un questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c'è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (*Summa Th.* III, q. 67, a. 7).

Ma il padronato ha probabilmente rapporto anche con il catecumenato, tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell'impero romano: onde evitare che nelle comunità penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la serietà delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedeltà all'impegno preso.

Venendo ai nostri giorni, capita talvolta di sentire sacerdoti in cura d'anime che si trovano in difficoltà quando debbono affrontare la questione della scelta dei padrini. La casistica è molto varia. Vi sono genitori che per non far torto a nessun parente vorrebbero fare a meno dei padrini in occasione del battesimo o della cresima dei figli. Talvolta ci si trova invece di fronte alla proposta di padrini che sono in una situazione "irregolare" e, che, quindi non possono essere ammessi. Ma, con l'intenso fenomeno migratorio che caratterizza la nostra epoca, capita anche di vedersi formulata la richiesta di accettare come padrino o madrina fedeli appartenenti a Chiese o a Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Tutto ciò conduce a porsi qualche domanda: sono proprio necessari i padrini e ha senso continuare a richiederne la presenza, visto che il loro ufficio sovente è divenuto una "menzogna liturgica" come l'ha chiamata qualcuno? Qual è la loro funzione? Quali sono i requisiti per essere ammessi a quest'incarico?

► I padrini sono necessari

Cerchiamo di dare una risposta a tutti questi interrogativi attraverso la normativa del *Codice di diritto canonico*, che tratta del padrino (o madrina) del battesimo ai cann. 872-874 e del padrino (o madrina) della cresima ai cann. 892-893.

Sia il can. 872 che il can. 892, in riferimento all'obbligo di dare al battezzando o al cresimando un padrino, usa la stessa espressione: *quantum fieri potest* (per quanto è possibile): la norma non è tassativa o precettiva, come del resto non lo era nel *Codice* precedente, ma non deve essere neppure ritenuta meramente facoltativa.

Per quanto riguarda il battesimo, le ragioni della presenza sono appropriatamente indicate in un breve ma denso passaggio dell'Introduzione generale del *Rito del battesimo dei bambini* (8) e del *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* (8): «Il padrino amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre». La sua funzione, quindi, non è soltanto liturgica (né tanto meno può ridursi a una presenza meramente coreografica) ma anche pedagogica, come ricorda il can. 872 § 1, che, oltre al compito di assistere il battezzando adulto e presentare il presentando infante, richiama a quello di cooperare affinché il figlioccio conduca una vita cristiana conforme al sacramento e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Un'efficace descrizione del compito del padrino, nel caso del battesimo di un adulto, ma che ci suggerisce criteri di giudizio applicabili per analogia anche ai padrini dei neonati, è indicata al n. 43 dei *Praenotanda* al RICA: «Il padrino, scelto dal catecumeno per il suo esempio, per le sue doti e la sua amicizia, delegato dalla comunità cristiana locale ed approvato dal sacerdote, accompagna il candidato nel giorno dell'elezione, nella celebrazione dei sacramenti e nella mistagogia. È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la pratica del Vangelo nella vita individuale e

sociale, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello sviluppo della sua vita battesimale. Scelto già prima della "elezione", quando rende testimonianza del catecumeno davanti alla comunità; il suo ufficio conserva tutta la sua importanza anche quando il neofita, ricevuti i sacramenti, ha ancora bisogno di aiuto e di sostegno per rimanere fedele alle promesse del Battesimo».

Anche per la cresima, a esigere la presenza del padrino non è la celebrazione in quanto tale, ma la formazione cristiana del cresimando, come ricorda il can. 892, che si riferisce alla duplice funzione di provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento (can. 892). Non quindi una mera comparsa ornamentale accanto al cresimando al momento della celebrazione, ma un ministero che si fonda nel sacramento e che chiede anche al padrino continuità di presenta spirituale, come consigliere e guida, come chiamato alla responsabilità educativa nei confronti di un fratello, il quale deve esprimere nella fede e nelle opere la maturità ricevuta in dono e da acquisire esistenzialmente. L'indicazione del *Codice* non per scelte minimali, ma per una pastorale da rinnovare. Al di fuori dei casi straordinari il padrino della cresima deve esserci (si veda, in proposito, una risposta della Congregazione per il culto: cf *Notitiae* 11 [1975], pp. 61-62).

Non si può dimenticare che tra i compiti del padrino vi è anche quello di provare l'avvenuta celebrazione del battesimo/cresima. A tale funzione fa riferimento il can. 875: esso introduce la uova figura di testimone del battesimo che, a differenza di quella del padrino, non è sottoposta a nessuna condizione e svolge un ruolo simile a quello dei testimoni del matrimonio (cf can. 1108 § 2) sia pure senza essere, come in questo caso, *ad validitatem*.

Viene così offerta la possibilità di far fronte ad alcune situazioni particolari in cui la persona scelta non potrebbe altrimenti ricoprire l'incarico di padrino: così ad esempio nel caso di un fedele appartenente a una Comunità ecclesiale protestante (cf can. 874 §2), oppure sia convivente, divorziato risposato o in altra situazione matrimoniale irregolare, ovvero si dichiari agnostico o ateo.

Trattandosi di una soluzione che potenzialmente può generare ambiguità, malintesi e interpretazioni fuorvianti, essa dovrà essere adottata con prudenza e cautela, mentre, d'altro canto, sarà necessario spiegare con assoluta chiarezza che il testimone di battesimo non è in nessun modo "una specie di padrino", ma una figura completamente diversa.

► I requisiti

Il can. 874 si incarica di presentare i requisiti necessari per essere ammesso all'ufficio di padrino/madrina sia di battesimo che di cresima (cf can. 893 § 1). Limitiamoci qui a focalizzare soltanto alcuni punti.

Per quanto concerne l'età (16 anni), con legge particolare il vescovo ne può fissare una diversa, ma anche il parroco o il ministro, per giusta causa, possono introdurre l'eccezione, tenendo conto di un criterio piuttosto ampio ma che mai dovrebbe oscurare la ragione ecclesiologica motivante la presenza del padrino. Questa stessa ragione, come pure la funzione pedagogica propria del padrino, rende necessario che egli sia un fedele cattolico.

Il motivo di questa apparente "restrizione ecumenica" è da ricercare non solo nel pericolo dell'indifferentismo, da cui ha messo in guardia lo stesso Concilio (cf AG 15 e OE 26), ma ancor più nel valore ecclesiale *de munus* di padrino: *ex natura rei* non si può rappresentare una comunità ecclesiale con cui non si sia in piena comunione, né tanto meno esprimerne la fede. In questa prospettiva, la disposizione codiciale risulta coerente con la coscienza che la Chiesa ha della propria identità, e quindi è anche profondamente ecumenica. Stando così le cose, sono esclusi dall'incarico di padrini gli appartenenti a comunità ecclesiali separate dalla Chiesa cattolica, i quali possono fungere da testimoni insieme a un padrino cattolico.

Per quanto riguarda invece gli "ortodossi", uniti a noi con strettissimi vincoli (UR 15) il can. 685 § 3 del *Codice orientale* (Cico) ammette che un loro fedele possa assolvere l'incarico di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico.

Anche gli altri requisiti indicati dal can. 874 § 1, 3° sono assai qualificanti per definire il profilo del padrino. Doverosamente rispettati, incidono profondamente sia sulla designazione della persona, sia sul modo di intendere l'incarico.

Spetta alla legislazione particolare determinare che cosa significhi "condurre una vita conforme alla fede": ambienti e situazioni diverse comportano determinazioni diverse. La casistica è quanto mai ampia: si va da tutto il ventaglio di possibilità relative a chi si trova in situazione matrimoniale irregolare, a chi fa professione di ateismo e agnosticismo; da chi è dedito ad arti magiche a chi è notoriamente membro di una setta religiosa, di un'associazione che trama contro la Chiesa cattolica (cf can. 1374: così ad esempio la massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale (come la mafia la 'ndrangheta).

Infinte, contro la prassi di sostituire i padrini con i genitori, priva di fondamento e giustificazione, si ricorda (can 874, § 1,5°) che né padre né madre possono fungere da padrini, poiché sarebbe assurdo pensare ai genitori come aiutanti di sé stessi in qualità di padrini dei loro figli. Questo non vieta che, sia nel battesimo come nella cresima, gli stessi genitori possano presentare al ministro i loro figli, nel caso non fossero stati designati dei padrini. A proposito del numero, in can. 873 afferma che è sufficiente un solo padrino, mentre nel caso siano due, devono essere di sesso diverso. Il can. 892, che tratta del padrino della confermazione, prescrive invece un solo padrino o madrina.

► Dal passato a oggi

Come conclusione, accenniamo alle variazioni più significative rispetto alla legislazione pregressa: 1) per entrambi i sacramenti, il padrino deve aver ricevuto tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione (a significare l'intima unione tra di essi), non soltanto quello per il quale funge da padrino; 2) il can. 893 § 2 ricorda l'opportunità (*expedit*) che il padrino della cresima sia il medesimo del battesimo (per sottolineare il profondo nesso tra i due sacramenti), mentre in precedenza ciò era proibito; 3) non è più prescritto il padrino dello stesso sesso del battezzando/cresimando; 4) non esiste più la proibizione ai chierici e ai religiosi/e di fungere da padrini, senza espressa licenza dell'ordinario o del superiore almeno locale. Tuttavia gli istituti religiosi potrebbero stabilire norme proprie.

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza. Non ci si può nascondere che le deviazioni del passato pesano sulla figura del padrino, ma ciò non può giustificare la reazione emotiva né di chi la ritiene ormai inutile, né di chi accede facilmente alla comoda soluzione di non urgere la presenza dei padrini, perché non ne trova di idonei. Se non ve ne sono, vanno formai, mediante appropriati percorsi di catechesi che valorizzino questo ufficio, il quale ha le caratteristiche e la dignità di un vero e proprio ministero laicale /cf *Christifideles laici* 23).

Tra le varie proposte, vi è chi suggerisce di impegnare i padrini a vegliare, sia pure discretamente, sulla formazione dei figliocci, avvertendo il parroco su deficienze e deviazioni, in modo da provvedere, nell'ambito delle possibilità e dei limiti, per un ritorno al bene. Qualcun altro poi ritiene che essi potrebbero essere investiti del compito di prendersi cura del figlioccio in caso di orfanezza precoce. Forse un richiamo alle possibili conseguenze di quella parentela spirituale che, di fatto, viene a instaurarsi tra padrino e figlioccio, e alla quale il *Codice* del 1917 connetteva un impedimento matrimoniale, oggi non più in vigore.